



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 maggio 2012
(OR. en)**

10502/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0115 (NLE)**

**EEE 61
ENV 410**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	25 maggio 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 232 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 232 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 25.5.2012
COM(2012) 232 final

2012/0115 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE
in merito a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'Unione nell'accordo SEE.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE.

Più precisamente, la presente modifica riguarda l'integrazione di alcuni regolamenti della Commissione recanti attuazione della direttiva 2007/2/CE che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire).

La direttiva 2007/2/CE è stata integrata nell'accordo con la decisione del Comitato misto SEE n. 55/2010 del 30 aprile 2010¹. La decisione è entrata in vigore il 1° luglio 2011.

La decisione 2009/442/CE della Commissione recante attuazione della direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda il monitoraggio e la rendicontazione e il regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione recante attuazione della direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda i metadati sono stati integrati nell'accordo con la decisione del Comitato misto SEE n. 124/2010 del 10 novembre 2010². Anche questa decisione è entrata in vigore il 1° luglio 2011.

La decisione del Comitato misto SEE n. 55/2010 contiene adattamenti in relazione ad alcune scadenze stabilite nella direttiva 2007/2/CE. Gli adattamenti indicano che queste scadenze decorreranno o dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra le corrispondenti norme di esecuzione (decisione del Comitato misto SEE n. 124/2010) o dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 55/2010.

Gli Stati EFTA hanno comunicato che se il testo dell'adattamento previsto nella decisione del Comitato misto SEE n. 55/2010 è confermato e un testo analogo è elaborato in relazione ai nuovi atti UE da integrare, le azioni che devono essere condotte dagli Stati EFTA non saranno più nello stesso ordine cronologico e logico di quelle condotte dagli Stati membri dell'UE.

Per porre rimedio a questa situazione, gli Stati EFTA ritengono che sarebbe necessario fare riferimento a tutte le date e le scadenze stabilite nei pertinenti atti UE piuttosto che alla data di entrata in vigore delle decisioni del Comitato misto SEE. Inoltre, per tenere conto del fatto che la decisione del Comitato misto n. 55/2010 è stata adottata tre anni dopo la direttiva stessa, gli Stati EFTA ritengono appropriato aggiungere un periodo supplementare di tre anni a tutte le date e le scadenze fissate nei pertinenti atti UE.

¹ GU L 181 del 15.7.2010, pag. 23.

² GU L 58 del 3.3.2011, pag. 82.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'UE. La Commissione spera di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE
in merito a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete².
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 268/2010 della Commissione, del 29 marzo 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi degli Stati membri da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari in base a condizioni armonizzate³.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1088/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 976/2009 per quanto riguarda i servizi di scaricamento e di conversione⁴.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.

¹ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

² GU L 274 del 20.10.2009, pag. 9.

³ GU L 83 del 30.3.2010, pag. 8.

⁴ GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 1.

⁵ GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11.

- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 102/2011 della Commissione, del 4 febbraio 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 1089/2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi⁶,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁶ GU L 31 del 5.2.2011, pag. 13.

ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N.

del

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. .../...del ...¹.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete².
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 268/2010 della Commissione, del 29 marzo 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi degli Stati membri da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari in base a condizioni armonizzate³.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1088/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 976/2009 per quanto riguarda i servizi di scaricamento e di conversione⁴.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 102/2011 della Commissione, del 4 febbraio 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 1089/2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi⁶,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L ... del ..., pag. ...
² GU L 274 del 20.10.2009, pag. 9.
³ GU L 83 del 30.3.2010, pag. 8.
⁴ GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 1.
⁵ GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11.
⁶ GU L 31 del 5.2.2011, pag. 13.

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo è così modificato:

1. Il testo degli adattamenti a) e b) del punto 1j (Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

“(a) Per quanto riguarda gli Stati EFTA, le scadenze di cui all'articolo 6, lettere a) e b), e all'articolo 7, paragrafo 3, si intendono prorogate di un periodo supplementare di tre anni.

(b) Per quanto riguarda gli Stati EFTA, le scadenze di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 24, paragrafo 1, si intendono prorogate di un periodo supplementare di tre anni.”

2. Al punto 1jb (Decisione 2009/442/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente adattamento:

“Ai fini dell'accordo, le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:

(a) Per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'anno indicato all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, è lo stesso anno indicato all'articolo 18, quale adattato per gli Stati EFTA.

(b) Per quanto riguarda gli Stati EFTA, la data di cui all'articolo 18 si intende prorogata di un periodo supplementare di tre anni.”

3. Dopo il punto 1jb (Decisione 2009/442/CE della Commissione) è aggiunto quanto segue:

“1jc. **32009 R 0976**: Regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 9), modificato da:

– 32010 R 1088: Regolamento (UE) n. 1088/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010 (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Per quanto riguarda gli Stati EFTA, le date di cui all'articolo 4 si intendono prorogate di un periodo supplementare di tre anni.

1jd. **32010 R 0268**: Regolamento (UE) n. 268/2010 della Commissione, del 29 marzo 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi degli Stati membri da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari in base a condizioni armonizzate (GU L 83 del 30.3.2010, pag. 8).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Per quanto riguarda gli Stati EFTA, le scadenze di cui all'articolo 8 si intendono prorogate di un periodo supplementare di tre anni.

1je. 32010 R 1089: Regolamento (CE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11), modificato da:

– 32011 R 0102: Regolamento (UE) n. 102/2011 della Commissione del 4 febbraio 2011 (GU L 31 del 5.2.2011, pag. 13)".

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 976/2009 e (UE) nn. 268/2010, 1088/2010, 1089/2010 e 102/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il..., a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo*.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Comitato misto SEE
Il presidente*

*I segretari
del Comitato misto SEE*

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]